

## **DETERMINAZIONE N° 106/2025 del 30.12.2025**

**OGGETTO** Appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "degli interventi di "estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - Progetto 25001.

CODICE CIG B5EIDC720C - CODICE CUP N. J81D25000010005.

Autorizzazione alla società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. di Castelnuovo del Garda (VR) a subappaltare alla ditta ADIGE CONDOTTE S.r.l. di Sommacampagna (VR) l'esecuzione dei lavori di posa tubazioni e raccorderie idrauliche, nonché i movimenti di materie quali scavi, rinterri, demolizioni, fresature, posa di manufatti prefabbricati in cls, formazione di massetti in calcestruzzo e la posa di conglomerati bituminosi, opere rientranti nella categoria SOA OG6 per un importo stimato pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.000.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

#### **Premesso che:**

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1/1 del 29.01.2025 è stata indetta una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice dell'importo, relativo alla durata di anni uno, di € 1.000.000 di cui € 970.0000 per lavori soggetti a ribasso ed € 30.000, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con facoltà dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione per un ulteriore anno e per il medesimo importo, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- con provvedimento del RUP 2462/2025 del 24.03.2025, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati affidati alla società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. con sede in Castelnuovo del Garda (VR) per l'importo di € 908.599 per i lavori, oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 938.599 oltre IVA;

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.**

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) | [www.ags.vr.it](http://www.ags.vr.it) | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC [ags@pec.ags.vr.it](mailto:ags@pec.ags.vr.it)  
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.  
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme



- con la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. di Castelnuovo del Garda (VR) è stato stipulato il contratto d'appalto Prot. Contr. n. 694/2024 del 19.05.2025 per l'importo di aggiudicazione sopra citato;
- ai sensi dell'art. 50 c. 6 del Codice si è proceduto all'esecuzione anticipata dell'appalto giusto verbale di consegna lavori del 07.04.2025;

**Considerato** che la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. di Castelnuovo del Garda (VR), con nota in data 04.12.2025, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative a lavori di posa tubazioni e raccorderie idrauliche, nonché i movimenti di materie quali scavi, rinterri, demolizioni, fresature, posa di manufatti prefabbricati in cls, formazione di massetti in calcestruzzo e la posa di conglomerati bituminosi a favore della ditta ADIGE CONDOTTE S.r.l. di Sommacampagna (VR) per un importo stimato pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo stimato del subappalto, pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 3.000 risulta essere pari a circa il 15,87% dell'importo dell'appalto affidato alla società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. con il contratto sopra menzionato e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

**Visto** il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 119 che disciplina il subappalto;

**Vista** la lex specialis di gara predisposta per l'appalto in oggetto che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla normativa vigente.

**Visto** il parere favorevole espresso dal RUP in data 30.12.2025, acquisito al Protocollo aziendale al n. 10408/2025 del 30.12.2025, con il quale si ritiene che tali interventi possano essere subappaltati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare parte delle lavorazioni rientranti nella categoria SOA prevalente OG6 tra le quali i lavori di posa tubazioni e raccorderie idrauliche, nonché i movimenti di materie quali scavi, rinterri, demolizioni, fresature, posa di manufatti prefabbricati in cls, formazione di massetti in calcestruzzo e la posa di conglomerati bituminosi

- per una ottimale esecuzione delle attività rientranti nell'ambito del contratto per il progetto 25001;
- che l'Impresa subappaltatrice Adige Condotte S.r.l. risulta in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG3, OG6, OG10 e OG24; pertanto, la medesima ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte oltre ad avere comprovata esperienza nell'esecuzione delle opere oggetto di subappalto ed essere ditta qualificata nell'ambito dell'Albo Lavori istituito da AGS;
  - l'impresa subappaltatrice è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne a AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo;

**Dato atto** che la società ADIGE CONDOTTE S.r.l. di Sommacampagna (VR) risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Verona – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

- a) contratto di subappalto stipulato tra la ditta aggiudicataria "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A." di Castelnuovo del Garda (VR) e la società ADIGE CONDOTTE S.r.l. di Sommacampagna (VR) in data 03.12.2025 per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto nelle premesse indicati per un importo stimato pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.000;
- b) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. che non esistono rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa subappaltatrice ADIGE CONDOTTE S.r.l.;
- c) modello DGUE nel quale il Legale Rappresentante della ditta ISOTTA S.r.l. di Malcesine (VR) dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società la ditta ADIGE CONDOTTE S.r.l. nel quale risulta che la società è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;

**Visto inoltre:**

- a) l'esito positivo delle verifiche dei requisiti in capo alla ditta subappaltatrice effettuate dalla Stazione Appaltante previste dalla normativa vigente ad eccezione di una, che alla data del presente provvedimento, risulta essere ancora in fase di istruttoria; pertanto, detta autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva della conclusione positiva del pendente procedimento di verifica relativo alla sussistenza o meno degli obblighi previsti dalla L. 68/99 di cui all'art. 94 comma 5 lett. b) del Codice.

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del

subappalto in oggetto per l'importo di € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza alla ditta ADIGE CONDOTTE S.r.l. di Sommacampagna (VR) dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui la verifica, in fase di istruttoria sopra citata dovesse evidenziare delle irregolarità.

#### **DETERMINA**

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. di Castelnuovo del Garda (VR) affidataria dei lavori di *"estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A."* – progetto 25001 a subappaltare alla ditta ADIGE CONDOTTE S.r.l. di Sommacampagna (VR) i lavori di *"posa di tubazioni e raccorderie idrauliche, nonché i movimenti di materie quali scavi, rinterrì, demolizioni, fresature, posa di manufatti prefabbricati in cls, formazione di massetti in calcestruzzo e la posa di conglomerati bituminosi"* rientranti nella categoria SOA OG6 per un importo stimato pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.000;
- 3)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questa stazione appaltante nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria, in capo alla ditta subappaltatrice sopra evidenziate, dovessero rilevare delle irregolarità;
- 4)** di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, è previsto:
  - che la ditta subappaltatrice risulta essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal Codice degli Appalti e sue disposizioni integrative e correttive per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
  - che il subappaltatore, per l'esecuzione di detti lavori si avvarrà solo ed esclusivamente del proprio personale assunto;
  - che i lavori saranno contabilizzati a mezzo SAL;
  - che il subappaltatore, si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - che i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 del

D.lgs 36/2023.

- 5) di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 6) di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del d.lgs. n. 81/2008 come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 7) di dare atto che AGS corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 11, dell'art. 119, lett. b) e c) del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 30/12/2025

ALA/FF/mv